

	SENT. N. 32/2024/IP		
	REPUBBLICA ITALIANA		
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO		
	LA CORTE DEI CONTI		
	SEZIONE GIURISDIZIONALE		
	PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA		
	composta dai seguenti magistrati:		
	Tammaro MAIELLO	Presidente	
	Riccardo PATUMI	Consigliere	
	Andrea GIORDANO	Referendario relatore	
	ha pronunciato la seguente		
	SENTENZA		
	nel giudizio iscritto al n. 46195 proposto a istanza del sig. Luigi Giuseppe		
	VILLANI, nato a Lanus Este (Argentina) il 2.5.1955, rappresentato e difeso		
	dall'Avv. Paolo Buzzi del Foro di Parma;		
	Vista l'istanza di riduzione di sequestro conservativo e di ipoteca giudiziale;		
	Visti gli altri atti e documenti di causa;		
	Uditi il giorno 6.3.2024:		
	- il relatore Ref. Andrea Giordano,		
	- l'Avv. Paolo Buzzi per l'istante Luigi Giuseppe VILLANI,		
	il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Daniela Cimmino.		
	FATTO		
	1. Con <i>“istanza per riduzione di sequestro conservativo e di ipoteca giudiziale”</i> ,		
	depositata in data 20 dicembre 2023, il sig. VILLANI Luigi Giuseppe ha		
	premessato che, in seguito alla condanna per responsabilità amministrativo-		
	contabile inerente a indebiti rimborsi di spese, riportata dallo stesso VILLANI,		
	1		

si sarebbe consolidato il sequestro conservativo di tutti i beni immobili dell'istante, in precedenza disposto con ordinanza 15.10.2015, n. 97.

Ha evidenziato che il sequestro conservativo avrebbe, più segnatamente, riguardato due unità immobiliari di proprietà del VILLANI; sequestro conservativo che sarebbe stato seguito dall'iscrizione di ipoteca giudiziale su tutti i beni immobili meglio descritti nella visura ipocatastale di cui al doc. n. 1 allegato all'odierna istanza.

Ciò premesso, l'istante ha dedotto che il valore degli immobili ipotecati sovrasterebbe l'importo delle spese e del credito spettante alla Regione Emilia-Romagna e che, attesa l'avvenuta sospensione del pagamento dell'assegno vitalizio di spettanza del VILLANI, il saldo residuo dovuto da quest'ultimo all'Amministrazione equivarrebbe a € 8.065,27; importo che, ad avviso dell'istante, risulterebbe *“ampiamente garantito dal solo immobile sito in Parma, Borgo Palmia 4 iscritto al catasto fabbricati del Comune di Parma Sez. 1 – foglio 32 – mappale 155 sub 28”* (così, la pag. 2 dell'istanza).

In ragione del dato per cui il vincolo ipotecario risulterebbe iscritto su un complesso *“sovrabbondante”* di beni (ancora pag. 2 dell'istanza), ha, quindi, chiesto che, ai sensi degli artt. 2872 e 2873 c.c., il sequestro conservativo rep. n. 12719 del 27.8.2015 e l'ipoteca giudiziale rep. n. 3392 del 9.10.2019, a favore della Regione Emilia-Romagna, venissero ridotti al solo immobile sito in Parma, Borgo Palmia, n. 4, così, in particolare, concludendo: *“[...] fa istanza perché, a norma degli artt. 2872 e 2873, Il co., codice civile, il sequestro conservativo numero rep. 12719 del 27/8/2015 e l'ipoteca giudiziale num. rep. 3392 del 9/10/2019, a favore della regione Emilia-Romagna, siano ridotti al solo immobile sito in Parma, Borgo Palmia 4, come sopra accatastato, in modo*

SENT. N. 32/2024/IP

da liberare dai vincoli gli immobili siti in Noceto (Parma) via Mascagni 3 e via Toscanini 1 [...] Con riserva di produrre tutta la documentazione che dovesse essere ritenuta necessaria".

Ha allegato all'istanza:

- visura ipocatastale dei beni immobili di proprietà del VILLANI;
- determina dirigenziale della Regione Emilia-Romagna, 1.8.2019, n. 552;
- nota della Regione Emilia-Romagna di *"Riepilogo somme del pignoramento"*;
- perizia stragiudiziale.

2. Con atto depositato il 6 febbraio 2024, la Procura contabile ha, anzitutto, premesso che il credito erariale non risulterebbe, a tutt'oggi, soddisfatto, a fronte delle esigenze poste a fondamento della misura cautelare sui beni immobili del sig. VILLANI autorizzata giusta decreto presidenziale sino alla concorrenza della somma complessiva di € 101.879,14 e confermata con l'ordinanza n. 97/2015 di questa Sezione.

Ha, quindi, sottolineato come il sequestro conservativo sia destinato a convertirsi automaticamente in pignoramento con la sentenza di condanna esecutiva, nei limiti del credito per il quale è intervenuta la condanna medesima.

Ha eccepito che, in tale quadro, la domanda di riduzione del sequestro conservativo e dell'ipoteca giudiziale non potrebbe essere valutata dalla Sezione adita, essendo la Corte dei conti sprovvista di giurisdizione in ordine alle istanze attinenti alle misure che rientrano nella fase dell'esecuzione della sentenza di condanna, in cui rientrerebbero le questioni attinenti all'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella sentenza.

SENT. N. 32/2024/IP

Ha, quindi, concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione della Corte dei conti, in ragione dell'avvenuta conversione del sequestro conservativo in pignoramento (*"Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Ufficio requirente, agendo nell'esercizio della funzione obiettiva e neutrale a presidio dell'interesse pubblico direttamente riconducibile al rispetto dell'ordinamento giuridico, chiede alla Sezione giurisdizionale che il ricorso ad istanza di parte sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione della Corte adita, considerato che al Giudice contabile non è attribuita alcuna competenza inerente alla fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna assegnata dal codice della giustizia contabile all'Amministrazione creditrice munita di titolo esecutivo secondo modalità e mezzi previsti dagli artt. 214 ss. c.g.c. e che l'istanza si colloca fuori del perimetro della cognizione dell'organo giudicante contabile rispetto a quello del giudice ordinario, competente in materia di esecuzione"* – pag. 3 dell'atto di conclusioni).

3. All'udienza del 6.3.2024, sono comparsi:

- per il sig. Luigi Giuseppe VILLANI, l'Avv. Paolo Buzzi;
- per la Procura Regionale, il S.P.G. Daniela Cimmino.

L'Avv. Buzzi, per l'istante, ha chiesto respingersi l'eccezione di inammissibilità, formulata dalla Procura.

Invero, a suo avviso, essendo stati il sequestro e l'ipoteca disposti dal Giudice contabile nella fase cautelare, risulterebbe radicata la giurisdizione di questa Corte anche con riferimento all'odierna istanza di riduzione del sequestro; istanza giustificata, sempre secondo la prospettazione di parte, dalla sproporzione tra l'importo di cui alla sentenza di condanna e quello di cui al

sequestro, nonché comunque dall'avvenuto, integrale, risarcimento dell'importo oggetto della pronuncia.

La Procura ha contestato le deduzioni della parte istante, reiterando quanto eccepito in sede di comparsa e, segnatamente, chiedendo che l'istanza del VILLANI venisse dichiarata inammissibile.

DIRITTO

4. L'istanza è inammissibile per difetto di giurisdizione di questa Corte.

La stessa, denominata in termini di *“istanza per riduzione di sequestro conservativo e di ipoteca giudiziale”*, è tesa alla riduzione del sequestro conservativo, allora disposto, e dell'ipoteca giudiziale, *illo tempore* iscritta, onde liberare gli immobili, di proprietà dell'istante, siti in Noceto (Parma), Via Mascagni, n. 3, e Via Toscanini, n. 1.

Nondimeno, per come eccepito dalla Procura Regionale, il sequestro conservativo si converte in pignoramento con la sentenza di condanna esecutiva (art. 80 d.lgs. n. 174/2016: *“Il sequestro conservativo si converte in pignoramento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 686 del codice di procedura civile”*); e, con il pignoramento, disciplinato dagli artt. 492 ss. del Libro III del Codice del rito civile, viene a radicarsi la giurisdizione del Giudice ordinario.

Negli stessi termini si esprime costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui:

“Ai sensi degli artt. 80 c.g.c. e 686 c.p.c. il sequestro conservativo si converte in pignoramento nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, venendo così a dare inizio al processo esecutivo, di cui costituisce il primo atto [...].

Per giurisprudenza costante, appartiene alla giurisdizione esclusiva del

SENT. N. 32/2024/IP

giudice ordinario la cognizione delle questioni inerenti al procedimento di esecuzione relativo a crediti di somme di denaro, così come, conseguenzialmente e in via generale, l'adozione dei provvedimenti preordinati alla declaratoria dell'inefficacia del pignoramento e alla cancellazione della trascrizione (cfr. art. 562 c.p.c.).

Nel processo avanti alla Corte dei conti, la disciplina del sequestro conservativo contenuta (cfr. artt. 74 e ss. c.g.c.) distingue nettamente tra la fase cautelare e la fase esecutiva, per la quale rinvia all'applicazione della disciplina processualcivile (cfr. art. 79 c.g.c.).

L'art. 80 c.g.c. prevede la conversione del sequestro conservativo con espresso richiamo all'art. 686 c.p.c., conversione che opera ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando in quello stesso momento il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto. In caso di sopravvenuta inefficacia di questo o della relativa formalità, l'ordine di cancellazione non può che essere dato dal giudice dell'esecuzione (ex artt. 562 c.p.c. e 172 disp. att. c.p.c.), che, giusta quanto sopra, è il giudice ordinario.

Non sussiste quindi, anche alla luce di detta previsione, alcun vuoto di tutela che giustifichi un ampliamento degli ambiti della giurisdizione contabile" (Sez. Piemonte, sent. n. 4/2021; in termini, ad es., già Sez. Puglia, sent. n. 577/2015: "[...] una volta convertitosi in pignoramento, il vincolo di indisponibilità inerente al sequestro conservativo (c.d. "pignoramento anticipato") si trasforma da vincolo "a porta chiusa", che giova cioè, al solo creditore sequestrante, nei soli confronti del quale sono relativamente

inefficaci, e cioè inopponibili, gli eventuali atti di disposizione compiuti dal debitore sequestrato (cfr. art. 2906 cod. civ.), in vincolo “a porta aperta”, con l’effetto che l’inefficacia relativa e cioè l’inopponibilità opera nei confronti non solo del creditore procedente ma anche degli eventuali creditori intervenuti (cfr. art. 2913 cod. civ.).

Ben si spiega, pertanto, come dal momento della conversione del sequestro conservativo in pignoramento, che opera automaticamente sin dal momento della pubblicazione e cioè dal deposito in segreteria, di sentenza di condanna esecutiva, anche a prescindere dall’espletamento degli incombeni previsti dall’art. 156 disp. att. c.p.c., ogni provvedimento in ordine alla procedura esecutiva nel quale si è convertito il sequestro rientri nell’esclusiva competenza del Giudice dell’esecuzione e, pertanto, dell’A.G.O.”).

Conferma di tale impostazione discende dallo stesso Codice di giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016, di seguito anche c.g.c.).

Quest’ultimo, oltre ad affidare – coerentemente con il sistema ordinamentale complessivamente inteso – l’esecuzione forzata di cui al Libro III del Codice di procedura civile al Giudice ordinario (art. 216 c.g.c.), enumera le specifiche, tassative, ipotesi nelle quali è esperibile un ricorso a istanza di parte.

In particolare, l’art. 172 del Codice testualmente prevede che

“1. La Corte dei conti giudica:

a) sui ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell’amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote d’imposta inesigibili e di quote inesigibili degli altri proventi erariali;

b) sui ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di funzionari e agenti statali;

c) sui ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale di cui all'articolo 211;

d) su altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato".

Ai casi di cui alle lettere a), b) e c) si aggiunge, pertanto, l'ipotesi residuale di cui alla successiva lettera d); ipotesi che, in ogni caso richiede una precisa *interpositio legislatoris*, in sintonia con l'art. 103, comma 2, della Carta costituzionale ("La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge").

Conformemente, la giurisprudenza della Corte, con indirizzo del tutto consolidato, definisce l'art. 172, lettera d), del codice della giustizia contabile alla stregua di "*norma di chiusura del sistema delle tutele*" (ad es., Sez. Campania, sent. n. 442/2021), inapplicabile ove constino idonei mezzi di protezione coerenti con il canone di effettività della tutela (art. 2 c.g.c.; artt. 24 e 111 Cost.; art. 47 Carta di Nizza-Strasburgo), nella fattispecie innanzi al Giudice ordinario.

Ne discende l'impossibilità del Collegio di delibare nel merito l'istanza di parte, rispetto alla quale questo Giudice è carente di giurisdizione, essendo, in materia, dotato di *potestas iudicandi* il Giudice ordinario.

5. Dato l'art. 101 c.g.c., il carattere prioritario delle disaminate questioni giustifica l'assorbimento degli ulteriori profili sottoposti all'attenzione del Collegio.

6. Ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., l'avvenuta statuizione su profili esclusivamente processuali determina l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, dichiara l'istanza inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice contabile, essendo dotato di giurisdizione il Giudice ordinario.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 6.3.2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Andrea GIORDANO

Tammaro MAIELLO

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 18 aprile 2024

Il Direttore di Segreteria

dott. Laurino Macerola

f.to digitalmente